



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA



CIRCOLARE INFORMATIVA IV TRIMESTRE 2015

Indice:

- Pag. 2 - § -* **ESENZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE DAL 01/0/2016**
- Pag. 2 - § -* **DETRAZIONI 50% E 65% RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO**
- Pag. 2 - § -* **ALiquOTA IVA CESSIONI DI PELLETT**
- Pag. 3 - § -* **DETRAZIONE 50% ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI**
- Pag. 3 - § -* **RIVALUTAZIONE TERRENI EDIFICIABILI E PARTECIPAZIONI**
- Pag. 4 - § -* **CANONE RAI DAL 01/01/2016**
- Pag. 4 - § -* **LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE DAL 01/01/2016**
- Pag. 4 - § -* **SPESE UNIVERSITARIE**
- Pag. 5 - § -* **DETAZZAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITÀ**
- Pag. 5 - § -* **SPESE FUNEBRI**



Via Fr.lli Cervi, 10 LimbiatE (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

2

ESENZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE DAL 01/01/2016

L'**esenzione TASI** già riconosciuta per i terreni agricoli è estesa alle unità immobiliari adibite ad **abitazione principale, escluse quelle di lusso, ossia classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**. Conseguentemente:

- sono ora individuati nel possessore (proprietario) e nell'utilizzatore i soggetti passivi TASI con l'**esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale** dall'uno o dall'altro nonché dal relativo nucleo familiare;
- è ora disposto che, nei casi in cui l'**immobile costituisca abitazione principale per il detentore (nelle ipotesi di locazione o comodato d'uso)**, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il regolamento / delibera comunale non disciplina tale aspetto.

Tali disposizioni non trovano applicazione per le abitazioni principali di lusso per le quali, in base alla disciplina "generale" TASI, l'imposta è dovuta e, in presenza di un proprietario e di un detentore, la stessa è versata da ciascuno nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura fissata dalla norma nazionale.

DETRAZIONI 50% E 65% RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO

È disposta la **proroga, alle condizioni previste per il 2015**, sia della detrazione per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR che per quelli di **riqualificazione energetica** di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006.

In particolare, per le **spese sostenute fino al 31.12.2016** (anziché fino al 31.12.2015) la detrazione:

- per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** è riconosciuta nella misura del **50%**, su un importo massimo di spesa pari a **€ 96.000**;
- per gli **interventi di risparmio e riqualificazione energetica**, inclusi i nuovi interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del **65%**.

ALIQUOTA IVA CESSIONI DI PELLETT

È riportata al **10%** l'aliquota IVA applicabile alle **cessioni di pellet**; tale aliquota era stata aumentata al 22% da parte della Finanziaria 2015.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

DETRAZIONE 50% ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È disposta la **proroga della detrazione IRPEF del 50%** su una **spesa massima di € 10.000**, riconosciuta ai soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione IRPEF (alle stesse condizioni previste per il 2015).

La detrazione è riconosciuta per le **spese sostenute fino al 31.12.2016** (anziché fino al 31.12.2015).

NOVITA' >> "Bonus mobili" per giovani coppie

È introdotta una nuova detrazione IRPEF simile al "bonus mobili", ma con presupposti e limite di spesa diversi. In particolare, la **nuova detrazione**:

- è **riservata alle giovani coppie** (coniugi ovvero conviventi more uxorio):
 - che costituiscono **nucleo familiare da almeno 3 anni**;
 - in cui **almeno uno** dei due **non abbia superato i 35 anni** di età;
 - **acquirenti** di un'unità immobiliare da adibire ad **abitazione principale**. La norma non precisa i termini temporali relativi a tale acquisto;
- spetta nella misura del **50%**, su una **spesa massima di € 8.000**, per l'**acquisto di mobili** destinati all'**arredo dell'abitazione principale acquistata**.

Detta spesa deve essere **sostenuta dall'1.1 al 31.12.2016** e la detrazione va ripartita in 10 quote annuali. Tale detrazione **non è cumulabile** né con la **detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** né con il "bonus mobili" relativo agli immobili oggetto di detti interventi.

RIVALUTAZIONE TERRENI EDIFICIABILI E PARTECIPAZIONI

È riproposta la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
 - **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
- alla data dell'1.1.2016, non in regime d'impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2016** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione ed all'asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva** in misura pari al:
 - **4%** per le **partecipazioni non qualificate**;
 - **8%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**.

CANONE RAI DAL 01/01/2016

Sono state modificate alcune disposizioni in materia di **canone RAI** prevedendo in particolare che:

- il **canone** di abbonamento per uso privato è ridotto a € 100 (anziché € 113,5) **per il 2016**;
- la mera esistenza di **un'utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica** presso nel luogo di fornitura, **fa presumere la detenzione o l'utenza** di un apparecchio radio-ricevente.



Al fine di superare le presunzioni previste dal citato Decreto, non è ammessa alcuna dichiarazione diversa da quelle rilasciate ex DPR n. 445/2000;

- il canone è dovuto **una sola volta**, in relazione a **tutti gli apparecchi, detenuti o utilizzati** nei luoghi adibiti dal contribuente a **propria residenza e dimora**, dallo stesso e dai soggetti appartenenti alla sua famiglia anagrafica;
- il **pagamento del canone**, per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura, avviene **previo addebito dello stesso nelle fatture** emesse dall'azienda fornitrice dell'energia elettrica;

è demandato ad un **apposito DM**, da emanare entro il 15.2.2016, la definizione, tra l'altro, delle modalità attuative del nuovo metodo di pagamento e della rateizzazione del canone

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE

È **aumentato da € 1.000 a € 3.000** il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.

È prevista altresì l'**abrogazione** dei seguenti obblighi:

- **obbligo di pagare i canoni di locazioni di unità abitative** in forme e modalità **diverse dal contante** e che assicurino la relativa tracciabilità.

SPESE UNIVERSITARIE

Le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria sono detraibili "*in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali*". Ora è prevista l'**emanazione di un apposito DM** con il quale **stabilire annualmente per ciascuna Facoltà universitaria il limite di spesa detraibile**, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

DETAZZAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITÀ

È “ripristinata” l’agevolazione relativa all’assoggettamento all’imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di **premi di produttività o** sotto forma di **partecipazione agli utili** dell’impresa:

- su un **importo massimo complessivo lordo di € 2.000.**



Tale limite è aumentato fino a € 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro;

- con esclusivo riferimento ai **lavoratori dipendenti del settore privato** che **nel 2015** hanno conseguito un **reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 50.000;**
- salvo **espresa rinuncia scritta del dipendente.**

Inoltre è previsto che i fringe benefit concessi ai dipendenti e i beni ceduti e i servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a € 258, **non concorrono**, entro i predetti limiti, a **formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva, anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle suddette somme detassate.**



La **definizione** dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché delle modalità attuative della nuova disposizione è **demandata ad un apposito DM da emanare entro l’1.3.2016.**

SPESE FUNEBRI

Le **spese funebri sono detraibili** ai fini IRPEF per un **importo non superiore ad € 1.550** per ciascun evento verificatosi nell’anno.

Rispetto all’attuale versione, la detrazione è riconosciuta **per le spese sostenute in relazione alla “morte di persone” non richiedendo più** che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un **rapporto di parentela** (familiari di cui all’art. 443, C.c., affidati o affiliati).